



FONDAZIONE ONLUS

CASA DI RIPOSO BEATA CRISTINA

*Fondazione Onlus
Casa di Riposo Beata Cristina*

Statuto

----- FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO BEATA CRISTINA -----
 ----- VIA DEI BENEFATTORI, 24 CALVISANO (BS) -----
 ----- STATUTO -----
 ----- INDICE -----

PRINCIPI GENERALI. -----

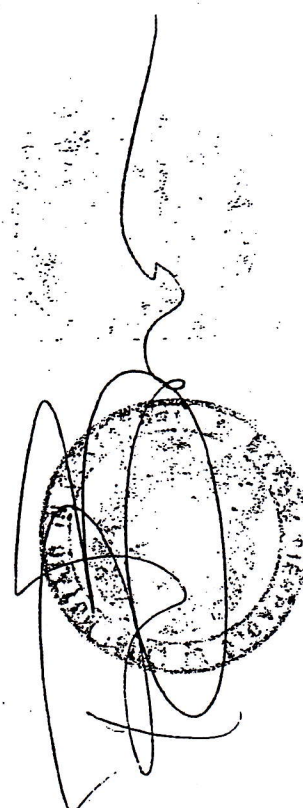
- Art. 1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE -----
 Art. 2. SCOPI E FINALITA' -----
 Art. 3. PATRIMONIO -----
 Art. 4. MEZZI FINANZIARI -----
 AMMINISTRAZIONE -----
 Art. 5. ORGANI -----
 Art. 6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----
 Art. 7. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----
 Art. 8. CONSULTA DEGLI ESPERTI E DEI BENEFATTORI -----
 Art. 9. REVISORI -----

ESERCIZIO -----

- Art. 10. SEGRETARIO DIRETTORE -----
 Art. 11. SCRITTURE CONTABILI, LIBRI SOCIALI E FISCALI -----
 Art. 12. BILANCIO -----
 NORME TRANSITORIE E FINALI -----
 Art. 13. DURATA, TRASFORMAZIONE ED ESTINZIONE -----
 Art. 14. RINVIO -----

----- PRINCIPI GENERALI -----

Art. 1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE -----
 La "FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO BEATA CRISTINA", Persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, trae origine dalla trasformazione - ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 1 del 12 Febbraio 2003 "Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia" della I.P.A.B. Pia Opera Ricovero "Beata Cristina", nata nel 1906 per volontà del Rev.do Don Vittorio Moretti. Questi, fin dai primi anni della sua venuta a Calvisano come parroco (1903-1924), aveva ideato di costruire una Casa che avesse "per scopo di provvedere gratuitamente secondo i propri mezzi al ricovero, al mantenimento ed all'assistenza dei poveri d'ambo i sessi, inabili al lavoro e malati cronici privi di mezzi di sussistenza". Nel 1906, a sue spese, comperò un terreno denominato "Cerca", di are 54,70, e lo donò alla Congregazione di Carità di Calvisano (4 marzo 1907 rogito notaio dr. Aristide Tessadri) sul quale edificare un Ricovero per anziani indigenti e per ammalati cronici, con la clausola che del Consiglio di Amministrazione dovesse far parte il Parroco pro tempore. L'edificio, su disegno dell'arch. Luigi Arcioni, fu costruito dal 1906 al 1908, con le offerte di £ 24.000 raccolte tra la gente con il contributo di £ 2.000 del Comune e di £ 8.000 della CARIPLO. Il Patrimonio del Ricovero fu subito costituito con i beni immobili lasciati con l'eredità, maggio 1910, della signora Dorotea Rosani del valore di £ 97.149. La signora Lorandi, defunta pochi mesi dopo, febbraio 1911, la-



Uscito Perim



2)

sciava £ 12.000. Alla morte della signora Cristina Conti, settembre 1930, il Ricovero "B. Cristina" riceveva la sua proprietà del valore di £ 52.000. Infine il cav. Battista Bordogna, nel 1940, lasciava le sue proprietà "Imperadora" e "Fiina" di circa 120 più bresciani del valore di £ 712.390, mentre la signorina Maria Vaccari nel 1973, donava la sua proprietà avente valore di circa £ 10.000.000. Altri numerosi benefattori sono ricordati, unitamente a quelli menzionati, nella lapide esistente nell'atrio della Casa. Il 4 maggio 1936, con R. D. n° 1013, il Ricovero "Beata Cristina" di Calvisano fu eretto in Ente Morale con proprio Statuto Organico. La "FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO BEATA CRISTINA", Persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo; a tale scopo l'acronimo "Onlus" verrà inserito in ogni comunicazione e manifestazione pubblica, non appena conseguito il relativo riconoscimento. -----

La "FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO BEATA CRISTINA" ha sede in Calvisano (Brescia) Via Benefattori n° 24; lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione non comporterà modifica statutaria. -----

Art. 2. SCOPI E FINALITA' -----

Ispirandosi agli originari scopi ed ai valori costituzionali dell'uguaglianza e della parità senza distinzione di razza, sesso, censo, ideologia culturale o politica e fede religiosa, la Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale senza alcuna volontà lucrativa. -----

Sulla base dei criteri e dei valori fondamentali di cui sopra, la Fondazione si propone quindi di operare nei seguenti settori: -----

- socio-sanitario residenziale, semiresidenziale e centro diurno per anziani con diverso grado di non autosufficienza;
- socio-sanitario domiciliare e domiciliare integrato, al fine di consentire, con il sollievo delle famiglie, la permanenza degli assistiti nel proprio ambiente, riducendo in tal modo anche le esigenze di ricorso a strutture residenziali definitive; -----
- socio-sanitario con degenze temporanee di malati non acuti (Ospedale di comunità) per i quali non sia bastevole l'assistenza domiciliare integrata; -----
- punti prelievo, palestre attrezzate e poliambulatori per visite specialistiche e trattamenti di riabilitazione. -----
- servizi rivolti alle famiglie, in particolare a quelle lavoratrici, nonché all'infanzia ed alla gioventù in generale anche tramite l'istituzione, promozione realizzazione e gestione di strutture di asili nido, anche eventualmente in

collaborazione con altri Enti, Associazioni ed Istituzioni aventi finalità affini; -----

- organizzazione, promozione e gestione di centri di sostegno scolastico e di formazione a qualsiasi livello, nell'ambito di quanto concesso dalla normativa vigente; -----

- attività di socializzazione ed animazione nell'ambito di quanto previsto dalla normativa e nel rispetto dei principi sanciti dal presente Statuto. -----

La Fondazione potrà inoltre svolgere - nei limiti di cui all'art. 10 Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni attività accessorie a quelle sopra elencate purché necessarie od opportune per il perseguimento dello scopo sociale. -----

E' fatto espresso divieto per la Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 D.Lgs. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. -----

Potrà altresì partecipare ad Associazioni, Enti o Consorzi, Società ed Aziende aventi scopi complementari ai propri fini. La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia. -----

Art. 3. PATRIMONIO -----

Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni economici a disposizione dell'Ente per il conseguimento dei fini istituzionali, l'ammontare dei quali è stato determinato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione n.62/03 del 23/10/2003]. -----

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio. -----

I beni destinati allo svolgimento dell'attività statutaria sono inalienabili; gli altri costituiscono il patrimonio disponibile ed alienabile. -----

Art. 4. MEZZI FINANZIARI -----

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali, anche derivanti da beni affidati temporaneamente alla Fondazione; -----
- contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private; -----
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio; -----
- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni. -----

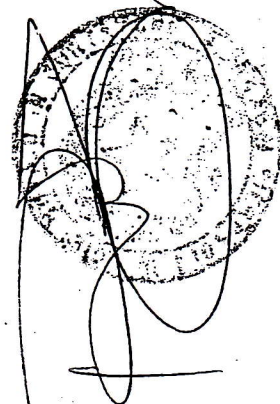
----- AMMINISTRAZIONE -----

Art. 5. ORGANI -----

Sono organi della Fondazione. -----

- il Consiglio di Amministrazione; -----
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione; -----
- La Consulta degli Esperti e dei Benefattori; -----
- i Revisori, quando prescritti. -----

Le cariche sono elettive, ad eccezione di quella di Membro



Wendel Witz Perlm



4)

della Consulta degli Esperti e dei Benefattori che è di diritto e perpetua, ed hanno durata rispettivamente, di 5 anni - a decorrere dalla data di insediamento per il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente, mentre l'Organo di revisione dura in carica un triennio dalla nomina. -----

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e l'Organo di Revisione possono essere sempre riconfermati. -----

Art. 6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 9 (nove) Membri di cui: -----

- 8 (otto) Consiglieri nominati dalla Consulta degli Esperti e dei Benefattori, individuati anche nel proprio seno, fatta eccezione per almeno due membri, i quali dovranno essere individuati al di fuori della Consulta medesima. -----

- 1 (uno) Consigliere di diritto, in persona del Parroco pro-tempore della Parrocchia di Calvisano, in considerazione della volontà espressa nell'originario Statuto di Fondazione dell'Ente Morale. -----

La qualifica di membro del Consiglio di Amministrazione non è in alcun modo delegabile e spetta di diritto alle persone individuate secondo le disposizioni del presente statuto; nel caso di decadenza del Parroco dalla propria qualifica, lo stesso permane comunque in carica quali Consigliere di Amministrazione sino alla scadenza naturale del suo mandato in seno alla Fondazione, fatta ovviamente salva la facoltà insindacabile di dimettersi spontaneamente dalla carica. -----

I membri del Consiglio decadono dalla carica, con delibera del Consiglio stesso previa contestazione degli addebiti in forma scritta, nei seguenti casi : -----

- a seguito di 3 assenze consecutive ingiustificate; -----
- a seguito dell'assenza a due sessioni di approvazione del bilancio consecutive; -----
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità; -----
- in caso di grave violazione delle norme statutarie; -----
- in conseguenza di atti che arrechino grave danno al Patrimonio o pregiudizio al buon nome della Fondazione. -----

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo della Fondazione ed ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria ed in particolare: -----

- delibera i Programmi della Fondazione; -----
- delibera la contrazione di mutui; -----
- approva il Conto economico di previsione ed il Bilancio d'esercizio; -----
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti;
- delibera gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili; -----
- provvede alla nomina del Presidente e dell'eventuale Vice Presidente; -----
- delibera il Regolamento di organizzazione ed amministrazione e gli altri regolamenti della Fondazione; -----

- delibera eventuali poteri e deleghe da conferire al Presidente, in aggiunta a quelli già spettantegli per statuto, determinandone contenuto, limiti e modalità di esercizio e conferendogli i poteri di rappresentanza e di firma nei limiti dei poteri attribuiti; -----
- delibera eventuali convenzioni ed accordi di partecipazione o collaborazione con altri Enti, Fondazioni, Istituzioni, Società, Consorzi e Aziende; -----
- delibera modifiche od integrazioni statutarie; -----
- stabilisce il criterio di ammissione dei Benefattori alla relativa Consulta e, a proprio insindacabile giudizio, ne delibera o meno l'ammissione; -----
- conferisce gli incarichi professionali di qualunque tipo e natura; -----
- delibera in merito alla proposizione di azioni giudiziarie, la resistenza alle stesse e la loro eventuale transazione; ---
- tiene ed aggiorna l'"Albo d'Onore" della Fondazione. -----

Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente, salvo quanto previsto in sua assenza dal successivo art. 7. e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. -----

Le deliberazioni vengono approvate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, salvo che per le delibere concernenti modifiche od integrazioni statutarie ed acquisti od alienazioni di beni immobili per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. -----

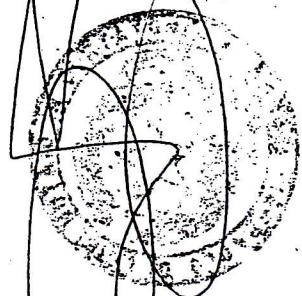
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, per iniziativa del Presidente: -----

- per l'approvazione del Conto economico di previsione e del Bilancio di esercizio; -----
- su richiesta scritta motivata di almeno quattro Consiglieri;
- ogni qual volta sia necessario per il funzionamento della Fondazione. -----

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati almeno tre giorni prima della riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà avvenire con termini e modalità più brevi, stabilite dal Consiglio stesso. -----

I verbali delle riunioni vengono redatti a cura del Segretario Direttore, se nominato, o da un consigliere appositamente incaricato e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. -

I componenti del Consiglio hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del loro incarico; è facoltà del Consiglio di Amministrazione determinare una Indennità di funzione per i Consiglieri e per il Presidente, da porre a carico del Bilancio della Fondazione, entro i limiti di cui all'art. 10, comma 6, lettera C, Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni; per quanto ovvio, l'indennità di fun-



nome mio Perini



67

zione può essere rinunziata o devoluta per finalità sociali o scopi benefici. L'eventuale rinunzia all'indennità non comporta alcuna limitazione delle responsabilità e dei doveri discendenti dalla funzione ricoperta. -----

Art. 7. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Il Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta, convocata e presieduta dal Consigliere più anziano d'età, elegge fra i Membri nominati dalla Consulta degli Esperti e dei Benefattori, a maggioranza assoluta, il Presidente, il quale è irrevocabile, determinandone l'eventuale indennità. -----

Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione può eleggere, con piena facoltà di determinazione, un Vice Presidente. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e svolge compiti di indirizzo e coordinamento; è sostituito dal Vice Presidente, se nominato o, comunque, dal Consigliere più anziano d'età nei casi di assenza o temporaneo impedimento. -----

Il Presidente esercita i poteri eventualmente delegatigli dal Consiglio di Amministrazione in conformità al disposto di cui all'art. 6 comma 4) e nei limiti definiti dalle deliberazioni conseguenti: adotta in caso di urgenza i provvedimenti da lui ritenuti opportuni, sottoponendoli a ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva. -----

Il Presidente può conferire procure a componenti del Consiglio di Amministrazione, al Segretario Direttore o a dipendenti della Fondazione stessa, per il compimento di singoli atti o categorie di atti. -----

Il Presidente, con proprio provvedimento, nomina e revoca il Segretario Direttore e gli eventuali Dirigenti e Responsabili dei vari servizi, determinandone gli obiettivi ed il trattamento economico nel rispetto della normativa e dei contratti vigenti. -----

Art. 8. CONSULTA DEGLI ESPERTI E DEI BENEFATTORI -----

La Consulta degli Esperti e dei Benefattori è composta da: ---
- i Membri del Consiglio d'Amministrazione uscente nonché dai membri dei precedenti Consigli di Amministrazione della Fondazione, non riconfermati all'interno del Consiglio stesso; in occasione della prima costituzione della Consulta, la stessa sarà costituita dai membri del Consiglio d'Amministrazione uscente della ex IPAB. -----

- le Persone fisiche o giuridiche (rappresentate quest'ultime dai loro legali rappresentanti o loro delegati permanenti), che si rendano benefattori della Fondazione sulla base dei criteri di ammissione stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione e che, inizialmente, vengono individuati in donazioni, in denaro o natura, di valore non inferiore ad EURO 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) versati in un'unica soluzione. -----

L'ammissione dei benefattori alla Consulta è deliberata, a

71
proprio insindacabile giudizio, nel rispetto dei parametri stabiliti, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Coloro che si rendano benefattori della Fondazione tramite donazioni, in denaro o natura del valore di almeno EURO 1.000,00 (o dell'importo base che sarà determinato annualmente dal Consiglio d'Amministrazione con propria delibera) e tuttavia inferiore alla soglia stabilita per l'ammissione alla Consulta verranno inseriti in un apposito "Albo d'Onore" della cui tenuta ed aggiornamento è investito il Consiglio di Amministrazione. -----

La Consulta degli Esperti e dei Benefattori è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e si riunisce: -----

- ogni quinquennio per nominare, a maggioranza dei presenti, i consiglieri di sua spettanza; -----
- ogni triennio per nominare, a maggioranza dei presenti, se previsto, l'Organo di Revisione; -----
- quando necessario per provvedere all'eventuale sostituzione dei Consiglieri di sua spettanza, o dei Revisori, venuti meno; -----

Il meccanismo di costituzione e di funzionamento della Consulta è disciplinato da apposito Regolamento. -----

Art. 9. REVISORI -----

Quando prescritto, l'Organo di Revisione potrà essere composto da uno o tre membri effettivi e due supplenti, nominati dalla Consulta degli Esperti e dei Benefattori fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. -----

La Consulta, all'atto della nomina, ne fissa i compensi, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, lettera C, Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997. -----

L'Organo di revisione controlla l'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza delle norme di legge provvedendo al riscontro degli atti di gestione; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali secondo l'art. 2403 del Codice Civile. -----

ESERCIZIO -----

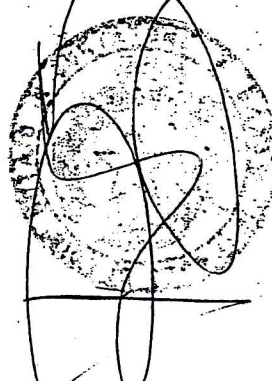
Art. 10. SEGRETARIO DIRETTORE -----

Il Segretario Direttore, quando nominato, è il responsabile della gestione della Fondazione e pone in essere tutti gli atti necessari a garantirne il regolare funzionamento in relazione agli obiettivi assegnati dal Consiglio; gli compete l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, la tenuta contabile e la predisposizione del Bilancio di cui ai successivi art. 11 e 12. -----

Il Segretario Direttore, quando nominato, assume altresì le funzioni e la qualifica di capo e datore di lavoro del personale della Fondazione. -----

Il rapporto di lavoro del Segretario Direttore è regolato da Contratto di diritto privato. -----

Qualora il Segretario Direttore sia individuato tra il perso-



nome in c. Perm



81
nale dipendente della Fondazione, egli mantiene il proprio inquadramento e trattamento economico con l'aggiunta di una indennità speciale per la funzione assunta. -----

Art. 11. SCRITTURE CONTABILI, LIBRI SOCIALI E FISCALI -----

Il Segretario Direttore o, se non nominato, il Presidente, sono responsabili della redazione delle Scritture contabili della Fondazione e della tenuta dei prescritti Libri Sociali e Fiscali ai sensi dell'art. 2214 e seguenti del Codice Civile. Le scritture contabili dovranno evidenziare con chiarezza le operazioni di gestione della Fondazione e permettere la redazione del Bilancio d'esercizio. -----

Art. 12. BILANCIO -----

La gestione economico-finanziaria della Fondazione si uniforma al principio del pareggio di bilancio. -----

La Fondazione si interdice la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. -----

Qualora si verificano situazioni impreviste tali da non consentire il raggiungimento del pareggio di bilancio, il Consiglio di Amministrazione disporrà le conseguenti variazioni indicando le modalità di copertura della perdita; provvederà altresì ad informarne l'Autorità di Controllo quando prescritto. -----

Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lettera E, Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997 e successive modificazioni od integrazioni per la realizzazione degli scopi e delle finalità relativi. -----

L'esercizio di gestione termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Presidente in conformità alle norme di Legge ed alla relazione dell'organo di revisione - in quanto istituito - è sottoposto alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedono, l'approvazione del bilancio può avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio di gestione. -----

Entro il mese di Novembre viene predisposto un Conto Economico di Previsione dell'anno successivo che il Consiglio di Amministrazione provvederà ad approvare entro il mese di Dicembre. -----

----- NORME TRANSITORIE E FINALI -----

Art. 13. DURATA, TRASFORMAZIONE E SCIoglimento -----

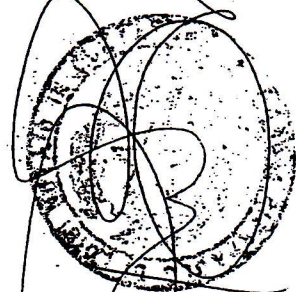
La Fondazione è costituita senza limiti di durata. -----

Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 28 del Codice Civile, il Consiglio di ammini-

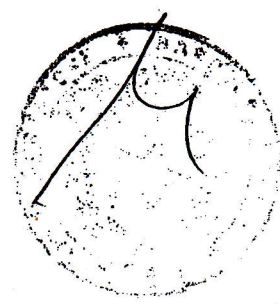
strazione con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, delibera la trasformazione o lo scioglimento della Fondazione. - In caso di scioglimento della Fondazione, il Patrimonio residuo sarà devoluto ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera F, Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni. -----

Art. 14. RINVIO -----

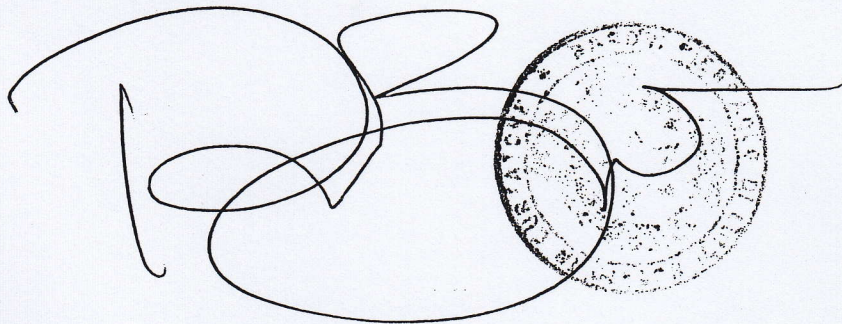
Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, le Leggi, le Circolari ed i Regolamenti in materia di Fondazioni e di Onlus. ---



bona uita per u-



La presente copia si compone di n. 110 fogli, muniti della
prescritta firma, è conforme all'originale.
Si rilascia per uso comunale dalla legge
L. di Curtalone (MN), il 13 OTT. 2008

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature. The signature consists of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.